

Emanato con D.R. n. 621/2012 del 05.04.2012
Modificato con D.R. n. 860/2013 del 05.06.2013
Modificato con D.R. n. 1490/2015 del 29/10/2015

Regolamento per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro
- Art. 3 - Tipologie contrattuali
- Art. 4 - Autorizzazione
- Art. 5 - Procedura di selezione
- Art. 6 - Requisiti
- Art. 7 - Commissione selezionatrice
- Art. 8 –Valutazione comparativa
- Art. 9 - Proposta di chiamata
- Art. 10 - Contratto di lavoro
- Art. 11 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 12 - Trattamento economico
- Art. 13 - Trattamento giuridico e incompatibilità
- Art. 14 - Cessazione del rapporto
- Art. 15 – Proroga
- Art. 16 – Disciplina della chiamata dei ricercatori in attuazione dell'art. 29, comma 7 della legge 30.12.2010, n. 240
- Art. 17 – Durata e tipologia dei programmi di ricerca

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori, e ai sensi dei d.m. n. 242 e n. 243 del 24 maggio 2011, disciplina le procedure finalizzate alla assunzione di ricercatori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti oggetto del rapporto di lavoro dei medesimi.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì modalità, criteri e parametri per la valutazione delle attività svolte dai titolari dei contratti triennali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del presente Regolamento ai fini della loro proroga, per una volta sola e per solo due anni.

Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Ateneo. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della legge n. 449 del 1997.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato:
 - a. contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;
 - b. contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri, ovvero, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4.11.2005 n. 230.
2. I contratti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere richiesti, nell'ambito delle risorse disponibili secondo la programmazione triennale, in ragione delle rispettive esigenze didattiche e scientifiche, dai Dipartimenti ai competenti organi collegiali dell'Ateneo per la relativa autorizzazione.
3. I contratti di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo gravanti su finanziamenti esterni devono attestare la copertura finanziaria per l'intera durata del contratto o della sua proroga e per essere validati dal MIUR devono rispettare le seguenti indicazioni:
 - Convenzione stipulata tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori, nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori) attestante la tipologia di contratto finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento del finanziamento nonché, in caso di versamento pluriennale, le relative garanzie (es. fidejussione) a copertura del finanziamento. Tale convenzione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti attestante il rispetto di quanto sopra.
 - Contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti. Nell'ambito dell'avvio della procedura di reclutamento è necessaria la delibera del Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato.
 - Progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili. Anche in tal caso all'atto dell'avvio della procedura è richiesta l'approvazione del Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. I contratti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, possono prevedere un regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui alla lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di impegno a tempo pieno.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente Regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 4 - Autorizzazione

1. Le richieste di autorizzazione alla assunzione di ricercatori a tempo determinato sono formulate annualmente dai Dipartimenti sulla base di quanto disposto dalla Programmazione triennale.
2. Nella richiesta di autorizzazione vanno indicati:
 - a. la tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato, specificando il regime di tempo pieno o definito e l'eventuale prorogabilità ove si tratti di contratto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a);
 - b. le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere;
 - c. il trattamento economico da corrispondere ed i fondi di copertura di ogni onere discendente dal contratto;
 - d. il settore concorsuale, il settore o i settori scientifico-disciplinare/i e l'eventuale profilo richiesto;
 - e. i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
 - f. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
 - g. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo, approva le proposte di attivazione e di proroga, sentito il Senato Accademico.

Art. 5 - Procedura di selezione

1. In attuazione della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione autorizza l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato, il Rettore, con decreto, emana il bando di indizione della procedura selettiva, il quale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Albo e sul sito online dell'Ateneo e trasmesso, mediante posta certificata, al MIUR e all'Unione europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti istituzionali.
2. Il bando e tutta la modulistica devono essere redatti in lingua italiana e in lingua inglese. Nel bando deve essere previsto che il curriculum vitae prodotto ai fini della valutazione dai candidati in allegato alla domanda sia anche in lingua inglese.
3. Nel bando sono specificati:
 - a. la tipologia del contratto;
 - b. il settore concorsuale e il o i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il profilo richiesto;
 - c. l'indicazione del progetto/programma di ricerca;
 - d. i termini e le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione, prevedendo la possibilità di trasmissione telematica delle stesse nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - e. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
 - f. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
 - g. i requisiti di ammissione;
 - h. le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6 - Requisiti

1. Possono partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula dei contratti di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del presente Regolamento, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b. per i settori interessati, diploma di specializzazione medica;
 - c. eventuali esperienze maturate nel campo della ricerca e/o della didattica, richieste dal Dipartimento ai fini dell'ammissione alla selezione e comprovanti il possesso di solide competenze di base nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando.
2. Possono partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula dei contratti di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), del presente Regolamento i candidati che, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma precedente, abbiano usufruito di contratti di cui alla lettera a), dell'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento o che abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ovvero che abbiano usufruito di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero che abbiano usufruito di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri, ovvero che abbiano usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4.11.2005 n. 230.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 13, della legge 30.12.2010 n. 240, possono partecipare alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente Regolamento, anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; tale requisito, se unito all'avvenuto conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, deve intendersi come requisito valido e sufficiente alla partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente Regolamento.

Le tipologie di laurea richieste ed i parametri di idoneità del curriculum devono essere indicati nella delibera del Dipartimento di richiesta di autorizzazione e nel successivo bando.
4. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al presente Regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Art. 7 - Commissione selezionatrice

1. La Commissione selezionatrice è nominata con decreto rettorale ed è costituita da tre docenti (professori di prima fascia, seconda fascia e ricercatori universitari a tempo indeterminato), di cui almeno due professori di ruolo e almeno due esterni, designati dal Dipartimento richiedente, afferenti al settore concorsuale o ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando.

Uno dei componenti verrà scelto tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università o centri di ricerca di un altro paese OCSE.
2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato all'Albo online dell'Ateneo.
3. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale .
4. I componenti delle Commissioni in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti delle Commissioni esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese e i relativi oneri sono a carico dei fondi del Dipartimento richiedente.

Art. 8 –Valutazione comparativa

1. La Commissione preliminarmente svolge una valutazione sull'ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando.
2. La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
3. Superata la fase di ammissibilità, la selezione prevede una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri di cui al D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
4. La valutazione preliminare è finalizzata alla ammissione alla successiva discussione pubblica davanti alla Commissione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati all'albo online dell'Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione.
5. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni si svolge la prova orale volta all'accertamento della lingua straniera indicata nel bando. Sono esclusi esami scritti e orali.
6. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione. All'esito della selezione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, viene individuato l'idoneo.
7. Per poter svolgere le riunioni in modalità telematica è necessario comunicare al responsabile del procedimento la data e l'ora di svolgimento delle stesse.

Al termine di ogni riunione telematica, viene redatto un verbale, che viene approvato seduta stante e sottoscritto dal commissario che materialmente lo ha redatto. Gli altri commissari provvederanno a stilare, e a trasmettere telematicamente le dichiarazioni di adesione al verbale prodotto. Il componente designato consegna all'Ufficio copia cartacea del verbale che avrà debitamente firmato.

8. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo. Il decreto di approvazione viene trasmesso al Dipartimento richiedente, ai fini della chiamata di competenza.

Art. 9 - Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura con indicazione dell'idoneo, procede entro sessanta giorni alla formulazione della proposta di chiamata dell'idoneo. Il Direttore di Dipartimento deve convocare appositamente il Consiglio nella composizione competente. La delibera di proposta di chiamata è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento; in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, la conseguente delibera di non chiamata deve essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle esigenze che avevano giustificato la richiesta del bando.
2. La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine sopra indicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione nel caso di delibera di non chiamata, comporta l'impossibilità per il Dipartimento che ha richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo SSD per il periodo di un anno.
3. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Contratto di lavoro

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato di cui al presente Regolamento avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che riporta:
 - a. la tipologia contrattuale di cui all'art. 3, comma 1;
 - b. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento; l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
 - c. la sede di servizio;
 - d. il regime di impegno;
 - e. il trattamento retributivo annuo lordo;
 - f. l'indicazione delle modalità con cui il ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza il risultato dell'attività scientifica e didattica svolta;
 - g. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - h. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.
2. Il contratto, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore.

Art. 11 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, nel rispetto delle indicazioni ministeriali relative all'offerta formativa di ciascun anno accademico. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione del Dipartimento di afferenza.
2. L'attività di ricerca è oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento di afferenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni costituisce giusta causa di recesso dal contratto.
3. Atti convenzionali tra Università, Regione e Aziende del servizio sanitario possono prevedere che il ricercatore a tempo determinato svolga anche attività assistenziale.

Art. 12 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai ricercatori assunti con contratto di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), è fissato dalla normativa vigente a seconda del regime di impegno.
2. Per i titolari dei contratti di cui all'art. 2, comma 1 lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è fissato dalla normativa vigente a seconda del regime di impegno.
3. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del ricercatore a tempo determinato devono sussistere nel bilancio di Ateneo al momento dell'autorizzazione, ovvero devono essere adeguatamente garantite, anche con riguardo agli eventuali incrementi stipendiali, da parte del Dipartimento richiedente.

Art. 13 - Trattamento giuridico e incompatibilità

1. Il contratto previsto dal presente Regolamento non è cumulabile con l'assegno di ricerca, con la frequenza ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione, ovvero con qualsiasi altro emolumento o borsa erogata dall'Università.
2. Per ogni aspetto relativo ai doveri del ricercatore si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato, secondo il regime di impegno ricoperto.

Art. 14 - Cessazione del rapporto

1. Il rapporto di lavoro cessa:
 - a. alla scadenza del contratto;
 - b. per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.;
 - c. per impossibilità sopravvenuta.

Art. 15 – Proroga

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) possono essere prorogati con delibera del Consiglio di Dipartimento che nomina la Commissione chiamata ad effettuare la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore. La Commissione è composta da tre docenti di ruolo del medesimo settore concorsuale.

Art. 16 – Disciplina della chiamata dei ricercatori in attuazione dell'art. 29, comma 7 della legge 30.12.2010, n. 240

1. Il presente articolo disciplina, nel rispetto delle vigenti normative e del codice Etico dell'Università degli Studi dell'Aquila, la chiamata diretta, per la copertura di posti di ricercatore, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, della legge n. 230 del 2005 e del D.M. 1° luglio 2011 n. 276 (in Gazz. Uff., 3.11.2011, n. 256).
2. Si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 17 – Durata e tipologia dei programmi di ricerca

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal M.I.U.R., i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore da parte dell'Ateneo, sono definiti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 29 comma 7 della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni o integrazioni.